

ALLEGATO 1

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA INDETTA DALL'AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO (AFOL METROPOLITANA) PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI 36 MESI.

CIG 9761903133

SOMMARIO

<u>1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO</u>	2
<u>2. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'</u>	2
<u>3. VALORE ECONOMICO</u>	2
<u>4. DURATA</u>	3
<u>5. PROFILI PROFESSIONALI E FABBISOGNO STIMATO DEI SOMMINISTRATI</u>	3
<u>6. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO</u>	5
<u>7. RETRIBUZIONE E TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO DELLE RISORSE UMANE SOMMINISTRATE</u>	7
<u>8. SUBAPPALTO</u>	7
<u>9. GARANZIA DEFINITIVA</u>	7
<u>10. RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE</u>	8
<u>11. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE</u>	8
<u>12. PROPOSTE MIGLIORATIVE</u>	9
<u>13. CORRISPETTIVO - FATTURAZIONE – PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI</u>	9
<u>14. INADEMPIMENTO E PENALI</u>	10
<u>15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO</u>	11
<u>16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO</u>	12
<u>17. RECESSO</u>	12
<u>18. CLAUSOLA SOCIALE</u>	13
<u>19. DIRITTI SINDACALI</u>	13
<u>20. FORO COMPETENTE</u>	13

SEDE LEGALE

Via Luigi Soderini 24 • 20146 Milano
Tel 02 77404141 • protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

afolmet.it



1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Costituisce oggetto della presente procedura di gara la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016, per l'individuazione di un'Agenzia di somministrazione di lavoro alla quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato mediante la successiva attivazione di singoli contratti attuativi di somministrazione sulla base delle esigenze rilevate dalla Divisione Formazione di AFOL Metropolitana per lo svolgimento delle attività ascrivibili ai profili professionali dell'Area degli Istruttori Servizi formativi e dell'Area dei Funzionari e EQ Servizi formativi del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali del personale non dirigente, come meglio dettagliati nel successivo articolo 5.

2. Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di disporre di uno strumento flessibile che consenta, anche nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione del personale programmate, di fronteggiare contingenti carenze di personale in modo da garantire l'adempimento di tutte le attività aziendali, nei limiti e con le modalità indicati dalla legge (in particolare gli artt. 30 e ss D.Lgs. 15/06/2015, n. 81) e dalla contrattazione collettiva nazionale (art.60 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2018-2021 e all'art.52 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018) e integrativa vigente.

3. Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende sia le attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale che la gestione del personale medesimo.

2. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Il personale somministrato sarà destinato alle sedi formative e alla sede legale di AFOL Metropolitana (di seguito anche Committente), in ragione delle esigenze rilevate.

Le attuali sedi formative di AFOL Metropolitana sono ubicate nell'area metropolitana di Milano, nello specifico: Milano Città, S.Donato M.se, Melegnano, Rozzano, Pieve Emanuele, Cernusco, Cesate, Cormano, Cologno Monzese, Sesto S.Giovanni.

3. VALORE ECONOMICO

1. Il valore complessivo triennale stimato dell'appalto è stabilito in **€ 9.242.165,83** al netto di Iva calcolata sul solo margine di agenzia. Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze non sono invece dovuti.

2. Tale importo include il monte retributivo e contributivo da corrispondere per le risorse umane somministrate richieste (**stimato in € 8.422.899,84**), la commissione a remunerazione del servizio prestato dall'appaltatore per la prestazione di tutti i servizi connessi all'attività di ricerca, la selezione, la formazione e la gestione amministrativa e giuridica del personale oggetto della somministrazione (**pari a € 336.915,99 e corrispondente al 4%** di € 8.422.899,84), e le componenti del salario accessorio non assoggettate a margine di agenzia (buoni pasto elettronici del valore nominale di 7,00 euro, indennità di docenza e premio di produttività per un totale di **€ 482.359,00**).

3. L'importo di cui al comma 1 ha carattere presuntivo e non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara; il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate e dal margine di ricavo

offerto. La Committente non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo.

4. I fabbisogni descritti nel capitolato sono puramente indicativi e l'appaltatore dovrà garantire il numero e le figure professionali effettivamente necessarie e richieste da AFOL Metropolitana senza poter muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura, sempre nel rispetto del valore contrattuale.

5. Il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione e il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni è determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli ordini di somministrazione emessi sulla base dell'effettivo bisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale della committente, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro.

6. Non è riconosciuto all'appaltatore alcun indennizzo o compenso nell'eventualità che il valore complessivo dell'appalto sia inferiore a quello indicato al punto 1.

7. La fee/margine d'agenzia offerta dall'appaltatore per la realizzazione del servizio si intende liberamente determinata dallo stesso in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Essa si intende pertanto fissa e invariabile per tutta la durata dell'appalto, salvo quanto previsto nella clausola di revisione dei prezzi di cui al paragrafo n. 3.3 del disciplinare di gara.

8. Il costo orario del lavoro su cui applicare la fee d'agenzia è quello applicato dall'Appaltatore che fornisce attualmente il servizio:

- CCNL comparto Funzioni Locali - Area degli Istruttori: € 20,44;
- CCNL comparto Funzioni Locali - Area dei Funzionari e EQ: € 21,96

9. I predetti costi orari comprendono, oltre agli importi retributivi previsti dal vigente CCNL Funzioni Locali per ciascun profilo richiesto, gli oneri retributivi, comprensivi di tutti i ratei (tredicesima, ferie e festività soppresse, TFR), gli oneri previdenziali ed assicurativi, compresa INAIL, il contributo ente bilaterale paritetico e il Fondo formazione lavoratori temporanei previsti dal vigente CCNL delle Agenzie di somministrazione di lavoro.

10. Il costo orario non ricomprende le seguenti voci che saranno corrisposte se ed in quanto dovute:

- valore del buono pasto;
- festività infrasettimanali, che verranno fatturate alla stazione appaltante al valore dell'ora ordinaria indicata esclusivamente nel caso in cui le stesse coincidano con il periodo contrattuale dei lavoratori;
- eventuale salario accessorio conseguito attraverso accordi sindacali decentrati;
- altre indennità di responsabilità spettanti da CCNL.

4. DURATA

1. L'appalto ha durata di 36 mesi a decorrere dall'effettivo avvio delle prestazioni. Durante questo periodo AFOL Metropolitana può stipulare singoli contratti di somministrazione con l'Appaltatore, fino alla concorrenza massima dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro.

2. Il contratto di accordo quadro ha termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione oppure cesserà anticipatamente nel caso in cui la somma stimata sia completamente esaurita. I contratti attuativi discendenti termineranno alla loro scadenza naturale, indipendentemente dalla data di scadenza del contratto di accordo quadro.

3. La committente si riserva la facoltà, in caso di necessità e urgenza, in aderenza a quanto previsto dall'art. 32 comma 13 D.lgs. 50/2016, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione contrattuale nelle more della stipula del contratto d'appalto.

5. PROFILI PROFESSIONALI e FABBISOGNO STIMATO DEI SOMMINISTRATI

1. La Committente ha la necessità di reperire personale tecnico -amministrativo da utilizzare nei corsi di Istruzione e Formazione Professionale, corsi di formazione superiore, continua e permanente organizzati nelle proprie sedi operative di: Milano, San Donato M.se, Melegnano, Rozzano, Pieve Emanuele, Cernusco, Cesate, Cormano, Cologno Monzese, Sesto S. Giovanni.

2. Il numero di profili professionali e il fabbisogno stimato di ore annuo posto a base di gara è il seguente:

1^ annualità					
stima FABBISOGNO corsi Istruzione e Formazione Professionale					
mansione	AREE PROFESSIONALI CCNL comparto FUNZIONI LOCALI	N.	=FTE	tot ORE SETTIMANA	N. SETTIMANE LAVORATE
DOCENTI AREA TRASVERSALE	Funzionari e EQ	54	42	1.512	42
DOCENTI AREA TRASVERSALE (INFORMATICA)	Istruttori	4	3	108	42
DOCENTI DI SOSTEGNO	Istruttori	29	25	900	42
DOCENTI LABORATORIO FILIERA MECCATRONICA	Istruttori	6	4	144	42
DOCENTI LABORATORIO FILIERA RISTORAZIONE	Istruttori	7	5	180	42
DOCENTI LABORATORIO FILIERA BENESSERE E SERVIZI ALLA PERSONA	Istruttori	15	10	360	42
		115	89	3.204	
stima FABBISOGNO corsi formazione superiore, continua, permanente					
	AREE PROFESSIONALI CCNL comparto FUNZIONI LOCALI	N.	=FTE	tot ORE SETTIMANA	N. SETTIMANE LAVORATE
COORDINATORI DIDATTICI	Funzionari e EQ	1	1	36	47
COORDINATORI DIDATTICA di area	Istruttori	3	3	108	47
TUTOR AULA/STAGE	Istruttori	4	4	144	47
COORDINATORI SVILUPPO DIDATTICA IMPRESA SIMULATA	Istruttori	1	0,5	18	47
SEGRETERIA	Istruttori	3	3	108	47
		12	11,5	414	
stima FABBISOGNO UFFICI					
AMMINISTRATIVI	Istruttori	1	1	36	47
AMMINISTRATIVI	Funzionari e EQ	4	4	144	47
		5	5	180	

2 ^a annualità						
stima FABBISOGNO corsi Istruzione e Formazione Professionale						
mansione	AREE PROFESSIONALI CCNL comparto FUNZIONI LOCALI	N.	=FTE	tot ORE SETTIMANA	N. SETTIMANE LAVORATE	
DOCENTI AREA TRASVERSALE	Funzionari e EQ	49	37	1.332	42	
DOCENTI AREA TRASVERSALE (INFORMATICA)	Istruttori	3	2	72	42	
DOCENTI DI SOSTEGNO	Istruttori	27	24	864	42	
DOCENTI LABORATORIO FILIERA MECCATRONICA	Istruttori	4	2	72	42	
DOCENTI LABORATORIO FILIERA RISTORAZIONE	Istruttori	7	5	180	42	
DOCENTI LABORATORIO FILIERA BENESSERE E SERVIZI ALLA PERSONA	Istruttori	15	10	360	42	
		105	80	2.880		
stima FABBISOGNO corsi formazione superiore, continua, permanente						
AREE PROFESSIONALI CCNL comparto FUNZIONI LOCALI	N.	=FTE	tot ORE SETTIMANA	N. SETTIMANE LAVORATE		
COORDINATORI DIDATTICI	Funzionari e EQ	1	0,5	18	47	
TECNICO SERVIZI DI ORIENTAMENTO E TIROCINI	Istruttori	2	2	72	47	
		3	2,5	90		
stima FABBISOGNO UFFICI						
AMMINISTRATIVI	Funzionari e EQ	3	3	108	47	

3 ^a annualità						
stima FABBISOGNO corsi Istruzione e Formazione Professionale						
mansione	AREE PROFESSIONALI CCNL comparto FUNZIONI LOCALI	N.	=FTE	tot ORE SETTIMANA	N. SETTIMANE LAVORATE	
DOCENTI AREA TRASVERSALE	Funzionari e EQ	44	32	1.152	42	
DOCENTI AREA TRASVERSALE (INFORMATICA)	Istruttori	3	2	72	42	
DOCENTI DI SOSTEGNO	Istruttori	27	24	864	42	
DOCENTI LABORATORIO FILIERA MECCATRONICA	Istruttori	4	2	72	42	
DOCENTI LABORATORIO FILIERA RISTORAZIONE	Istruttori	7	5	180	42	
DOCENTI LABORATORIO FILIERA BENESSERE E SERVIZI ALLA PERSONA	Istruttori	10	5	180	42	
		95	70	2.520		

3. I lavoratori somministrati sono adibiti alle mansioni specificate negli ordini di somministrazione previste negli inquadramenti contrattuali del C.C.N.L. comparto Funzioni locali 2018-2021.

4. Durante l'esecuzione dell'appalto, potranno tuttavia essere concordate figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte in relazione alle effettive esigenze della Committente.

5. In linea con quanto previsto dall'art. 35 co. 1 D.lgs. 81/2015 i lavoratori somministrati hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e giuridiche complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

6. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Le singole prestazioni di lavoro richieste dalla Committente saranno disciplinate con separati contratti di somministrazione sottoscritti con l'Appaltatore secondo quanto stabilito dall'art. 33 dlgs. 81/2015 e contenenti clausole non difformi da quelle previste dal presente capitolato.

2. L'appaltatore dovrà far pervenire *entro 5 giorni lavorativi* dalla richiesta o entro il termine minore offerto in gara un numero minimo di tre curricula di personale immediatamente disponibile alla presa di servizio per il profilo professionale richiesto.

Sulla base dei curricula inviati, la committente può richiedere all'appaltatore l'organizzazione di colloqui conoscitivi. A conclusione dell'esame dei curricula e dello svolgimento dei colloqui, la committente comunica all'appaltatore i nominativi dei soggetti selezionati.

3. I prestatori di lavoro in somministrazione svolgono l'attività in base alle istruzioni impartite dalla committente e rispettano le norme di legge e di regolamento applicate ai lavoratori in organico della committente.

4. Le risorse umane somministrate devono essere già istruite e formate, a cura dell'appaltatore, in relazione alle competenze necessarie in riferimento alla categoria di inquadramento.

5. La Committente corrisponderà al somministratore il solo costo delle ore effettivamente lavorate; pertanto, in caso di assenza retribuita del lavoratore somministrato quale, in via esemplificativa e non esaustiva, malattia, ricovero ospedaliero o infortunio, congedi e altri permessi e assenze legittime, **nessun corrispettivo è dovuto all'appaltatore**, che deve in ogni caso retribuire il prestatore di lavoro a norma di legge e in base alla contrattazione collettiva vigente. L'appaltatore dà comunicazione tempestiva alla committente dell'assenza del lavoratore e provvede, su richiesta della committente, alla sua sostituzione.

6. La committente ha l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui **rischi specifici** dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti.

7. Sono a carico dell'appaltatore solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre-assuntiva sulla sicurezza, **parte generale**.

8. L'appaltatore garantisce la prestazione di servizi connessi quali la ricerca, selezione, formazione e gestione amministrativa e giuridica del personale somministrato. In particolare garantisce:

- la fornitura di personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- la fornitura di personale senza carichi penali pendenti o condanne ostative all'assunzione nella P.A. o comunque incompatibili con i servizi cui i lavoratori saranno assegnati;
- la continuità del servizio di somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- la stipula di contratti individuali di lavoro con ogni prestatore di lavoro somministrato, in base alla normativa vigente;
- la trasmissione, su richiesta, alla committente, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula, copia del contratto individuale tra appaltatore e lavoratore somministrato;
- la sostituzione del lavoratore somministrato, secondo le tempistiche indicate in offerta tecnica.

9.La committente potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori somministrati che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti sconvenienti formalmente rilevati dai superiori gerarchici,

come di quei lavoratori somministrati a cui vengano meno i requisiti professionali richiesti; potrà altresì chiederne la sostituzione del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo.

10. L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori sarà esercitata esclusivamente dall'Agenzia, ai sensi della normativa vigente e in applicazione del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali. La Committente provvederà a comunicare per iscritto all'Agenzia di somministrazione le circostanze disciplinarmente rilevanti, la quale provvederà autonomamente a contestarle al lavoratore, ad irrogare l'eventuale sanzione e ad informare tempestivamente la committente dell'esito della procedura.

7. RETRIBUZIONE E TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO DELLE RISORSE UMANE SOMMINISTRATE

1. Il trattamento retributivo delle risorse umane somministrate è corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL comparto Funzioni Locali per l'accesso all'area professionale di riferimento e dai contratti decentrati integrativi aziendali.

2. Il trattamento previdenziale e assistenziale dovuto dall'appaltatore ai lavoratori somministrati è quello previsto per i dipendenti delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.

3. L'appaltatore corrisponde ai prestatori di lavoro somministrati la retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione; versa, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge. Fornisce, su richiesta della committente, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, nel rispetto della normativa sulla privacy e oscurati dei dati sensibili, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e delle contribuzioni versate.

4. Sono a carico dell'appaltatore gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto non è consentito, considerata la specificità e peculiarità del servizio richiesto.

9. GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore, per la sottoscrizione del presente contratto, è tenuto a costituire una garanzia denominata definitiva, ai sensi dell'art.103 del D.lgs. n. 50/16, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

2. La garanzia è resa a prima richiesta e senza eccezioni e deve essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta della committente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., secondo comma. In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto.

3. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, previste per la garanzia provvisoria.

4. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.lgs. 50/2016 da parte della committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

5. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese si applica l'art. 103, comma 10, del D. lgs. 50/2016.

10. RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

1. L'aggiudicatario è tenuto a produrre i documenti necessari per addivenire alla stipulazione del contratto d'appalto.

2. La mancata presentazione, senza idonea giustificazione, della documentazione richiesta nel termine fissato costituisce causa di decadenza dall'aggiudicazione con il conseguente incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.

3. La committente, in conseguenza della decadenza dall'aggiudicazione, procederà con lo scorrimento della graduatoria di gara, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

11. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Fermo il disposto di cui all'art. 35, comma 7 del D.lgs. 81/2015, l'appaltatore dovrà contrarre idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O a copertura della responsabilità civile contro ogni possibile danno a persone o cose causati dall'appaltatore ovvero garantire, producendone copia, il possesso di un'adeguata copertura assicurativa- con un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 - con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto e da mantenere in vigore per tutta la durata del contratto di accordo quadro incluse opzioni e proroghe, che copra i rischi inerenti lo svolgimento del servizio appaltato contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT).

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, questi ultimi non sono opponibili alla Stazione appaltante. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

3. Copia di tale polizza, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, deve essere trasmessa alla committente prima dell'inizio del contratto.

4. L'operatività o meno della copertura assicurativa predetta non esonera l'appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

12. PROPOSTE MIGLIORATIVE

1. L'appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto di Accordo Quadro, attua proposte migliorative autorizzate dalla committente, nell'ambito del corrispettivo pattuito.

13. CORRISPETTIVO – FATTURAZIONE – PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. L'Agenzia aggiudicataria per tutta la durata del contratto dovrà mantenere fisse ed invariate le condizioni economiche offerte in sede di gara, incluso il margine d'agenzia, indipendentemente dal numero dei contratti di somministrazione attivati.

2. Il corrispettivo è determinato moltiplicando il numero delle ore ordinarie di lavoro effettivamente prestate da ciascun somministrato per il costo orario omnicomprensivo, includente sia il costo del lavoro della categoria contrattuale d'inquadramento applicata che il margine d'agenzia.

3. Il costo orario non ricomprendere le seguenti voci che saranno corrisposte se ed in quanto dovute e senza costi aggiuntivi di intermediazione:

- valore del buono pasto;
- festività infrasettimanali, che verranno fatturate alla stazione appaltante al valore dell'ora ordinaria indicata esclusivamente nel caso in cui le stesse coincidano con il periodo contrattuale dei lavoratori;
- eventuale salario accessorio conseguito attraverso accordi sindacali decentrati;
- altre indennità di responsabilità spettanti da CCNL.

4. Resta a carico esclusivo dell'Agenzia di somministrazione **ogni assenza retribuita, a qualsiasi titolo effettuata**, da parte dei lavoratori somministrati.

5. I pagamenti sono disposti dalla committente, su presentazione di fatture mensili, corredate dal dettaglio dell'importo fatturato, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di emissione della fattura differita a fine mese ai sensi dell'art. 113 bis del D. lgs. 50/2016. Il termine di 30 giorni è sospeso se la committente, entro il 15esimo giorno dal ricevimento della fattura, formalizzi motivate contestazioni all'appaltatore riguardanti l'esecuzione della prestazione, l'importo fatturato o la regolarità fiscale del documento.

6. Il saggio del tasso d'interesse per il ritardato pagamento è quello legale determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1284 c.c.) vigente pro-tempore, senza alcuna maggiorazione. Il termine di cui sopra è sospeso qualora entro il 15° giorno dal ricevimento della fattura la committente provveda a formalizzare all'appaltatore in maniera motivata puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. Per la generalità dei casi la data di ricevimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata dal sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (Sdl).

7. La fattura è intestata a: AFOL METROPOLITANA – via Soderini 24 – 20146 Milano (P.IVA 08928300964). Ai fini della fatturazione elettronica, il codice univoco è il seguente: A4707H7. La fattura è predisposta in base al vigente sistema dello **split payment**. Alla fattura pertanto è aggiunta in calce la seguente dicitura: "IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 – ter del DPR n. 633/1972"; l'importo dell'IVA è esposto in fattura ed è versato direttamente all'Erario dalla committente.

8. Per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario, è sospeso il termine di pagamento delle fatture dal 16 dicembre al 15 gennaio di ogni anno.

9. La committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori somministrati relativa al mese in cui si è svolto il servizio.

10. Se l'appaltatore risulta inadempiente con il versamento dei contributi, la committente sospende ogni pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da idonea documentazione (DURC regolare in corso di validità). In mancanza di tempestivo adempimento, la committente trattiene dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva che provvede a versare in favore degli Enti assicurativi e previdenziali. In tal caso, l'appaltatore nulla avrà a pretendere, neanche a titolo di interessi, in termini di mancata corresponsione di tali importi e/o per ritardato pagamento, verso la committente.

11. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta di garanzia dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità previo rilascio del D.U.R.C. regolare.

12 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si applicano gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

14. INADEMPIMENTO E PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore – intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla committente–, qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del servizio, AFOL Metropolitana potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato previo contraddittorio scritto tra le parti.

Nello specifico, la committente farà pervenire per iscritto all'appaltatore a mezzo posta elettronica certificata le osservazioni e le eventuali contestazioni di inadempimento (anche parziale), nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati o di segnalazioni pervenute, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

L'appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie controdeduzioni *entro 5 giorni dal ricevimento* della nota di contestazione; il medesimo non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti influenti sul servizio, purché prevedibili, se non preventivamente comunicati per iscritto.

Qualora le controdeduzioni non vengano presentate entro il termine di cui sopra o non vengano accettate dalla committente, verranno applicate le penali di seguito descritte.

2. In caso di ritardo nell'adempimento della fornitura delle risorse umane somministrate o di ritardo nella sostituzione dei lavoratori assenti entro i termini indicati nell'offerta tecnica, la committente applica la penale di € 100,00 per ogni giornata lavorativa previa formale contestazione a mezzo posta elettronica certificata.

3. Nel caso di inadempimento dell'obbligo retributivo mensile del lavoratore somministrato nel termine previsto dal contratto, la committente applica una penale nella misura di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella corresponsione del dovuto, previa formale contestazione a mezzo di posta elettronica certificata.

4. In caso di inadempimento delle altre prescrizioni contenute nel presente Capitolato: da € 200 a € 3.000 per ogni singolo inadempimento, a seconda della gravità.

5. La committente compensa le penali di cui ai commi precedenti con le somme dovute all'appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale, al netto dell'importo costituente il rimborso del costo del lavoro, salvo il diritto dell'escussione della garanzia prestata. L'applicazione di penali non esclude il risarcimento del maggior danno e la risoluzione del contratto.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

1. Sono considerate condotte di inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c.:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- gravi manchevolezze nel servizio di somministrazione fornito;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia contributiva e lavoristica;
- mancata attuazione e/o mancato rispetto del piano di assorbimento del personale attualmente in servizio ed impiegato dall'operatore economico uscente così come offerto in sede di gara.

2. La Committente procederà con la risoluzione del contratto d'appalto nei seguenti casi:

- a) sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016;
- b) perdita del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto;
- c) violazione alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. n.81/2008),
- d) subappalto;
- e) cessione anche parziale del contratto;
- f) inosservanza dell'obbligo di denunciare alle Forze di Polizia i reati, dei quali l'Appaltatore abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro, che operano nell'esecuzione dell'appalto;
- g) la segnalazione da parte del Prefetto di pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero di ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati;
- h) inosservanza degli obblighi previsti all'art. 3 della Legge n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, ivi compreso l'obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo di bonifico bancario e con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso;
- i) applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale netto;
- j) nei casi previsti dall'art. 108 commi 1,2,3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016;
- k) frode o tentata frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- l) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o qualunque procedura di insolvenza concorsuale dell'appaltatore;
- m) mancata osservanza del Codice Etico, del Modello 231 e del Piano triennale della prevenzione della corruzione adottati dalla Committente.

3. La Committente procederà inoltre con la risoluzione del contratto nel caso in cui il Prefetto comunichi, ai sensi dell'art. 69 del D.L.gs. n.159/2011 la sussistenza di provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste dall'art. 67 del citato Decreto;
4. Nei casi di risoluzione del contratto, si procederà ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 da intendersi per espressamente richiamato.
5. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.
6. All'appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale per le prestazioni regolarmente eseguite prima della risoluzione.
7. Il contratto d'appalto è inoltre risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di omessa reintegrazione della garanzia escussa dalla committente entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. Contestualmente alla risoluzione del contratto ai sensi del comma 1, la committente incamera la cauzione prestata a titolo di garanzia, fatto il salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d, D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione anche parziale del contratto a terzi. a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e salvo comunque il risarcimento di ogni conseguente danno.
2. I crediti dell'Appaltatore nei confronti della Committente possono essere ceduti previa notifica alla Committente nelle forme e termini previsti dalla legge.

17 - RECESSO

1. AFOL Metropolitana ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 D.lgs. 50/2016, secondo le modalità e termini ivi previsti. In particolare, AFOL Metropolitana si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di:
 - mutamenti di carattere organizzativo (quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamenti o soppressioni o trasferimenti di strutture aziendali);
 - motivate esigenze di interesse pubblico;
 - sopravvenienza di disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative che non consentano la prosecuzione del servizio.
2. La committente, qualora ritenga di avvalersi della facoltà di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1671 C.C., trasmette all'Appaltatore formale comunicazione contenente le proprie determinazioni, fissando il termine di operatività del recesso, entro il quale devono essere interrotti i Servizi.
3. Tale termine non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di comunicazione del recesso.

4. La Committente provvederà a recedere dal contratto senza alcun preavviso dal comma 3 dell'art. 88, dai commi 3 e 4 dell'art. 92, e dai commi 2 e 4 dell'art. 94 del D.lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del citato Decreto.

5. In caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa è garantito il diritto dei lavoratori in somministrazione a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, ad essere comunque retribuiti sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere della Committente di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art. 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

6. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Committente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

7. Il recesso diventa operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

8. In caso di recesso sono pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

18 – CLAUSOLA SOCIALE

Come stabilito dall'articolo 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, il nuovo appaltatore dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili e resi compatibili con l'organizzazione dell'impresa prescelta dell'imprenditore subentrante. Pertanto i lavoratori che trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante anche ai sensi dell'art. 31 del CCNL per le categorie delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.

19 – DIRITTI SINDACALI

Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla Legge 20 maggio del 1970 n. 300 (*Statuto dei Lavoratori*) e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente.

20. FORO COMPETENTE

Il Foro di Milano è l'autorità giudiziaria competente per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi e per gli effetti dell'art. 209, comma 2, D.lgs. 50/2016.